



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l'affidamento
delle coperture assicurative dell'Agenzia - suddivisa in 7 lotti:

RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1

Si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Domanda 2

Si chiede la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o



(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta alle domande 1 e 2

Si conferma che in tutti i Capitolati tecnici è riportata la clausola di esclusione OFAC e Vi confermiamo che la clausola è sostanzialmente rispondente a quella da Voi indicata.

Non sono consentite a pena di esclusione modifiche ai capitolati tecnici, ad eccezione di quelle previste nell'offerta tecnica, così come specificato nella documentazione di gara.

Domanda 3

Chiediamo, se l'Agenzia ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (SOLO PER LOTTO RCP)

Domanda 4

Per il solo Lotto Infortuni chiediamo:

- Se l'Agenzia è in grado di affermare se vi sia o meno esposizione nei riguardi della Federazione Russa e/o della Repubblica della Bielorussia, esposizione intesa come copertura assicurativa prestata nei riguardi di cittadini appartenenti a tali Paesi o se è ipotizzabile, per uno o più dei soggetti assicurati in polizza, che vengano intrapresi viaggi in tali Paesi che potrebbero rientrare nella copertura assicurativa oggetto di affidamento.

- Se l'Agenzia ha in corso gemellaggi (siano essi di natura politica, economica, sociale, culturale, sportiva o altro...) con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica della Bielorussia. In caso affermativo vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

Risposta alle domande 3 e 4

Si comunica che l'Agenzia non ha alcun rapporto con i Paesi indicati nei quesiti 3 e 4 (Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa)



Domanda 5

In riferimento al lotto 2 si chiede di conoscere l'attuale Premio e l'assicuratore in corso.

Risposta 5

L'Assicuratore in corso è la Società UnipolSAI e il premio annuo lordo è pari a complessivi € 38.569,25.

Domanda 6

In riferimento al lotto 2 si chiede l'elenco dei fabbricati dell'Ente con relativa ubicazione, destinazione d'uso, valore di ricostruzione e/o mq.

Risposta 6

L'elenco dei fabbricati è riportato in calce al Capitolato tecnico Lotto 2 (pag. 31) con le specifiche richieste ad eccezione dei mq che si riportano nella tabella seguente:

| Destinazione d'uso | Indirizzo | Mq netti |
|---|--|-----------------|
| uffici | Via Contivecchi 7 - Cagliari | 1720 |
| uffici | Via Carloforte 51 - Cagliari | 412 |
| Uffici/laboratori | Viale Ciusa 6 - Cagliari | 3984 |
| Uffici/laboratori | Via Napoli 7 - Portoscuso | 1945 |
| Uffici/laboratori | Via Liguria 60 - Oristano | 1164 |
| Uffici/laboratori | Via Roma 85 - Nuoro | 1116 |
| Uffici/laboratori | Via Rockefeller 85/86 Sassari | 4816 |
| Archivio/magazzino e uffici | Viale Porto Torres 119 Sassari | 1023 |
| Attualmente vuoto (deve essere ristrutturato per destinarlo ad uso uffici e laboratori) | Località Serra Secca ,strada statale 127, km 124.900 - Sassari - Ex centro ecologico | 973 |

Si precisa che l'ex centro ecologico è attualmente vuoto.

Domanda 7

In riferimento alla statistica sinistri allegata alla documentazione di gara, si chiede quale sia il periodo di osservazione.

Risposta 7

Le statistiche sinistri sono riferite al periodo 2017/2022.

Domanda 8

Si richiedono maggiori informazioni sul sinistro incendio del 25/07/2021 (Lotto 2).

Risposta 8

Il danno si riferisce ad un incendio forestale che ha danneggiato la stazione metereologica di Montiferru (provincia di Oristano)

Le fiamme dell'incendio hanno danneggiato la struttura della stazione, i sensori installati e i rispettivi cavi, i pannelli solari, i cavi di alimentazione e le antenne radio e GPRS:



1. antenna gprs-umts
2. antenna radio omnidirezionale
3. sensore anemometro e gonioanemometro
4. sensore termoigrometro aria
5. sensore Biral SWS250 tempo presente
6. sensore Ott Parsivel 2 disdrometro
7. sensore radiometro diretto
8. sensore pluviometro PG10
9. pannelli a celle solari

Domanda 9

In riferimento al Lotto 5, si chiede il consuntivo dei KM percorsi negli ultimi 3 anni.

Risposta 9

Ogni anno sono percorsi, complessivamente, una media di 200 mila km.

Domanda 10

Abbiamo trovato una imprecisione sulla scheda di offerta relativamente alla postuma (lotto RC Patrimoniale).

- IL CAPITOLATO PRESENTA LA CLAUSOLA SEGUENTE:

Art. 2.5 -Validità temporale

La presente assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i sinistri notificati nel corso di validità del contratto e avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione (periodo di garanzia retroattiva – retroattività illimitata).

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale comunicazione di circostanza o richiesta di risarcimento.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 3 anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia postuma), purché gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione, quale definito in questo Capitolato, e dei quali l'Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.

La presente garanzia postuma opererà in differenza di limiti e condizioni, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Mentre sulla scheda di offerta troviamo :

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'ultimo comma, relativamente alla postuma, la seguente previsione:

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi in caso di sostituzione della clausola con la seguente:

La presente garanzia postuma opererà in differenza di limiti e condizioni, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

E' possibile fare una rettifica al capitolato sostituendo la dicitura attuale presente con :

"La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi " ?

Sempre nel capitolato, la postuma è 3 anni e nella scheda di offerta è indicato 5 anni senza poter scegliere tale opzione.



Risposta 10

Si conferma che trattasi di refuso; l'Art. 2.5 -Validità temporale – deve intendersi così rettificato:

La presente assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i sinistri notificati nel corso di validità del contratto e avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione (periodo di garanzia retroattiva –retroattività illimitata).

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale comunicazione di circostanza o richiesta di risarcimento.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia postuma), purché gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione, quale definito in questo Capitolato, e dei quali l'Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Cagliari, 22/11/2022

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Livio Sanna

